

CONDIZIONI GENERALI

PUBBLICITÀ NELLA POSTA DI BENVENUTO

1 Campo di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano il rapporto tra le clienti e i clienti (di seguito denominati «committente») e Posta CH SA (di seguito denominata «Posta») in merito all'utilizzo delle opportunità pubblicitarie offerte dalla Posta di benvenuto.
- 1.2 I dettagli della prestazione sono riportati sul sito internet www.posta.ch/gestione-indirizzi.

2 Pubblicità ammessa

- 2.1 Non è ammesso il posizionamento di pubblicità:
- che violi gli interessi della Posta
 - in cui vengano pubblicizzati liquori o tabacco
 - in cui vengano pubblicizzate sostanze terapeutiche in modo contrario alla Legge federale sui medicinali e i dispositivi medici
 - in cui venga consigliata l'accensione di piccoli crediti
 - in cui vengano citate ditte di terzi o ne venga utilizzato il logo senza la loro autorizzazione
 - che contengano temi religiosi, pornografici o politici
 - che sia falsa, ingannevole o sleale
 - che violi in altro modo disposizioni legislative
- 2.2 Con il conferimento dell'ordine il committente conferma di disporre di tutti i diritti della proprietà immateriale necessari per l'uso e la distribuzione dei motivi e dei testi pubblicitari e delle relative licenze e che la pubblicità non viola le disposizioni di cui al numero 2.1.
- 2.3 Se il committente viola le condizioni stabilite ai numeri 2.1 e 2.2, la Posta può sciogliere immediatamente il contratto, senza obbligo di risarcimento danni da parte della Posta. Il compenso deve essere interamente corrisposto. Sono fatte salve le ulteriori pretese per eventuali danni. Inoltre il committente deve manlevare la Posta da qualsiasi altre pretese da parte di terzi.

3 Prestazioni della Posta

- 3.1 La Posta confeziona la Posta di benvenuto con la pubblicità del committente.
- 3.2 La Posta di benvenuto viene inviata gratuitamente ai clienti della Posta che non vi abbiano espressamente rinunciato.

4 Pianificazione e preparazione della campagna pubblicitaria

- 4.1 Il committente deve sottoporre alla valutazione della Posta i materiali pubblicitari a tempo debito prima della fornitura definitiva come stabilito dal numero 4.2 o 4.3. La Posta ha in particolar modo il diritto di rifiutare formulazioni o presentazioni contrarie ai propri interessi.
- 4.2 Per la pubblicità sulla linguetta il committente presenta alla Posta i modelli di stampa finiti (incluso design definitivo) secondo le scadenze stabilite dalla Posta. La Posta esegue una prova di stampa sotto forma di file PDF e presenta al committente il risultato per il visto si stampi. Se il committente non è soddisfatto del risultato, ha la possibilità di migliorare i modelli di stampa e di richiedere un altro visto si stampi. Le scadenze della Posta per il visto si stampi fornito per iscritto devono essere tuttavia rispettate.
- 4.3 Il committente consegna per tempo alla Posta gli inserti prodotti nella versione finale (volantini in formato A5 o A4 piegato, max. 160 g/m²) prima della data di pubblicazione prevista. Eventuali consegne successive durante il periodo di distribuzione in corso devono essere effettuate alla prima richiesta da parte della Posta e in un'unica consegna.

- 4.4 Se i corrispondenti termini di cui ai numeri da 4.1 a 4.3 non vengono rispettati (termine per i modelli di stampa, visto si stampi e fornitura degli inserti), il committente cade immediatamente in mora, vale a dire senza sollecito scritto della Posta.

- 4.5 Riguardo alle dimensioni e al tipo di mezzo pubblicitario nonché ai requisiti tecnici per la stampa dei modelli di stampa valgono le disposizioni riportate nel contratto.

- 4.6 La Posta non è tenuta né a verificare l'idoneità alla stampa dei modelli di stampa né a verificare il rispetto da parte dei mezzi pubblicitari delle disposizioni di cui al numero 2.

- 4.7 La Posta decide liberamente il posizionamento della pubblicità nella Posta di benvenuto.

5 Conclusione e revoca

- 5.1 Il rapporto contrattuale si conclude ordinariamente allo scadere del periodo di adesione stabilito. È fatto salvo il diritto della Posta di sospendere in modo temporaneo o permanente la pubblicazione della Posta di benvenuto, specie se non è stato possibile acquisire pubblicità in misura sufficiente.
- 5.2 Se il committente revoca l'ordine conferito prima della conclusione ordinaria del contratto, è tenuto a corrispondere interamente il compenso stabilito dal contratto. Sono fatte salve le ulteriori pretese per eventuali danni.

6 Compenso

- 6.1 Il committente deve corrispondere alla Posta il compenso stabilito dal contratto.

7 Responsabilità della Posta

- 7.1 La Posta risponde soltanto dei danni diretti causati intenzionalmente o per grave negligenza. L'ammontare del risarcimento danni è limitato al prezzo concordato per la campagna pubblicitaria interessata. Il committente ha l'onere di dimostrare il danno e la colpa.
- 7.2 È esclusa la responsabilità per lucro cessante o per danni indiretti.

8 Riservatezza

- 8.1 Le parti si impegnano a trattare con riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano palesi o di dominio pubblico. Tale obbligo di mantenere il segreto sussiste già prima della stipula del contratto e vige anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Non sussiste violazione dell'obbligo di segretezza se vengono inoltrate informazioni confidenziali all'interno del gruppo Posta.
- 8.2 Al committente non è consentito intraprendere misure di marketing facendo riferimento alla Posta di benvenuto se il cliente, di propria iniziativa, non ha preso contatto con il committente.

9 Altre disposizioni

- 9.1 Altro utilizzo della pubblicità
La Posta può utilizzare la pubblicità posizionata dal committente in cataloghi, in prospetti, in internet nonché in altri mezzi di comunicazione per pubblicizzare il prodotto Posta di benvenuto.
- 9.2 Ricorso a terzi
Per l'erogazione delle proprie prestazioni la Posta può ricorrere in qualsiasi momento a terzi.
- 9.3 Modifica delle condizioni generali
La Posta si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali.
- 9.4 Modifiche e integrazioni
Le modifiche e le integrazioni del contratto necessitano della forma scritta. Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero essere considerate nulle o non legalmente valide da un tribunale competente, resta salva la validità delle restanti disposizioni del contratto. In tal caso le parti contraenti si accorderanno per sostituire la disposizione in oggetto con una clausola valida e il più possibile equivalente dal punto di vista economico.
- 9.5 Diritto applicabile e foro competente
Il contratto tra le parti è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è Berna.

10 Forma di pubblicazione

Le CG in vigore (Pubblicità nella Posta di benvenuto), che costituiscono parte integrante del contratto, possono essere consultate all'indirizzo www.posta.ch/cg. Il committente prende atto che le CG in versione cartacea costituiscono soltanto una riproduzione delle CG pubblicate in formato elettronico in vigore in quel momento, che sono le uniche giuridicamente vincolanti, e forniscono informazioni legalmente valide solo se corrispondono in tutto e per tutto alla versione elettronica.

© Posta CH SA, luglio 2016

Posta CH SA
Centro di competenza Indirizzi
Sternmatt 6
Casella postale 2151
6010 Kriens 2

www.posta.ch/gestione-indirizzi
Telefono 058 386 67 67
gestione-indirizzi@posta.ch

LA POSTA 